



Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati

del Tribunale di Larino

tel e fax 0874 822184

Pag Web: www.ordineavvocatilarino.it

Prot. Nr. 165/2020

Via Pec

Larino, 11 maggio 2020

Egr. Presidente
della Corte di Appello di Campobasso

Egr. Presidente
del Tribunale di Larino

Egr. Procuratore
della Repubblica di Larino

e p.c.

Consiglio Giudiziario
presso Corte di Appello di Campobasso

Egr. Presidente
CoA Campobasso

Egr. Presidente
CoA Isernia

Il CDO di Larino ;

PREMESSO

- che a seguito della emergenza sanitaria sono state emanate disposizioni fortemente limitative circa le modalità di accesso ai presidi giudiziari ed ai singoli Uffici, con restrizioni degli orari al pubblico dei servizi (cancelleria, Unep etc);

- che tale facoltà è stata concessa ai responsabili degli Uffici per consentire una migliore organizzazione dei servizi oltre che la adeguata gestione delle udienze nei singoli Presidi giudiziari;

- che il Presidente della Corte di Appello con decreto n. 44/2020 ha indicato la necessità di proseguire fino al 31 maggio c.a. la sospensione delle udienze civili e penali, disponendo – però- parziali deroghe finalizzate alla gestione da remoto di alcuni affari nel settore civile, oltre quelli individuati nei provvedimenti normativi nazionali

tutto quanto sopra premesso e ritenuto

il CDO osserva:

A) la situazione di grave emergenza sanitaria che tuttora persiste e che anzi per quanto riguarda il Molise si è enormemente aggravata nelle ultime ore, avrebbe dovuto consigliare la prosecuzione della sospensione delle attività di udienza **fino alla data del 31 luglio 2020**, termine peraltro coincidente con quello di scadenza della emergenza nazionale (dichiarata dal CDM lo scorso 31 gennaio 2020).

B) la trattazione delle udienze “da remoto” non è modalità condivisa da questo Ordine, perché non garantisce, né assicura la piena esplicazione dei diritti e delle prerogative della difesa. Per tale ragione essa andrebbe individuata in via del tutto eccezionale e circoscritta alle sole ipotesi tassativamente previste nella decretazione di urgenza (art 83 DL 17/2020). Come già suggerito nel parere espresso da questo Consiglio al sig. Presidente del Tribunale, deroghe al principio potrebbero essere ammesse esclusivamente nel settore civile per le cause già istruite e da introitare a sentenza con concessione di termini ex art 190 cpc per consentire ai difensori delle parti lo scambio di memorie e di repliche;

C) La conservazione delle rigide norme regolamentari circa l'accesso ai singoli Presidi giudiziari del Distretto e le altrettanto rigide e limitative disposizioni degli orari di apertura delle cancellerie e degli Uffici (solo un'ora al giorno con obbligo di prenotazione, peraltro niente affatto agevole, e con accessi limitati ad una sola persona per volta) non consentono la ripresa dell'attività professionale, (in particolare nel settore penale) laddove questa comporti la necessità di acquisizione di atti e documenti reperibili esclusivamente presso le cancellerie e gli uffici dei singoli presidi;

D) Nelle controversie civili la possibilità di trattazione da remoto dei procedimenti, sebbene prevista solo per quelli a trattazione scritta, in assenza di preventiva effettiva e motivata dichiarazione di urgenza da parte del Giudice, costituisce di fatto una deroga al principio generale di differimento delle udienze fino al 31 maggio 2020 (stabilito nei provvedimenti di organizzazione), con la conseguenza che, nell'ambito dello stesso presidio giudiziario, si adottano modalità diverse di trattazione di singoli procedimenti in relazione alla materia trattata ed addirittura ai singoli Magistrati Istruttori.

* * *

Le considerazioni che precedono imporrebbero una rivisitazione dei provvedimenti sin qui adottati al fine di coordinare le norme regolamentari delle udienze e dei servizi nell'ambito dei singoli presidi del Distretto.

Qualora dovesse invece ritenersi di lasciare invariata la regolamentazione già in essere, non potrà non prevedersi un ampliamento congruo degli orari di apertura degli Uffici (in particolare delle cancellerie penali) e degli accessi al presidio, così da consentire agli avvocati di poter esercitare materialmente le attività e gli adempimenti connessi ai mandati difensivi specie nella prospettiva della ripresa delle udienze dal prossimo 1 giugno.

Se poi la curva epidemiologica dei contagi lo consente, non ci sarebbero ragioni per non riprendere l'attività di udienza “in presenza”, nel rispetto di specifiche norme igieniche e di distanziamento con predisposizione di appositi calendari di udienze e fasce orarie di trattazione dei singoli procedimenti.

Il CDO di LARINO